



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 30/05/2023

OGGETTO:

REVOCA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 27/04/2023. RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente		X
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere	X	
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere		X
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Vice Presidente	X	
	Totale:	15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 18 del 30/05/2023

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 27/04/2023. RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

con riferimento alla proposta di deliberazione n. 80 del 30/03/2023 non risulta richiesto il previsto parere dell'Organo di Revisione, pertanto, in autotutela, si dispone la revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2023 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)" e la riapprovazione dello stesso Regolamento TARI;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Evidenziato che nella riunione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 18 aprile 2023 è stato approvato il differimento del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 da parte dei Comuni, già in precedenza differito al 30 aprile 2023 dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, che verrà ulteriormente prorogato al 31 maggio 2023;

Dato atto l'art. 3, comma 5^{quies} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013,*

n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione, in ogni caso a sua volta attualmente fissato al 30 Aprile 2023;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati apportati a seguito delle modifiche legate all'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché a quelle derivanti dalla modifica di alcune disposizioni applicative del D.Lgs. 116/2020, che ha previsto la possibilità per le Utenze non Domestiche che avviano autonomamente al recupero i rifiuti prodotti di non avvalersi più del servizio pubblico;

Considerato che tali modifiche, cui si aggiungono quelle derivanti dal recepimento delle principali interpretazioni dettate a livello giurisprudenziale, rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti del Regolamento TARI, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023;

Ritenuto, in ogni caso, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare il relativo Regolamento entro il termine del 30 aprile 2023, al fine di attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2023, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere favorevole, espresso dal revisore dei conti ai dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18 maggio 2023;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Tributi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Schialvino) su 15 consiglieri presenti e 14 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di revocare, per le motivazioni in premessa che si intendono riportate nel presente dispositivo, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2023 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";

Successivamente con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bertot, Raimondo) e n. 4 astenuti (Schialvino, Vittone, Ponchia, Bonome) su 15 consiglieri presenti e 11 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- 3) di riapprovare il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), unito alla presente deliberazione quale Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo stato approvato entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- 5) di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo Regolamento, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 6) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione dell'allegato regolamento TARI sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

Successivamente con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bertot, Raimondo) e n. 4 astenuti (Schialvino, Vittone, Ponchia, Bonome) su 15 consiglieri presenti e 11 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente
F.to : Roberto BONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li 09/06/2023

Il Segretario Generale

Dott. Aldo MAGGIO
